

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3641

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CINCIARI RODANO MARIA LISA, MICELI, CIANCA, D'ONOFRIO, GRIFONE,
CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, SCARPA,
DIAZ LAURA, NATOLI**

Annunziata il 5 marzo 1958

**Provvedimenti per la valorizzazione e la trasformazione fondiaria
dei terreni soggetti a uso civico**

ONOREVOLI COLLEGHI! Scopo della presente proposta di legge è quello di assicurare la messa in valore dei patrimoni collettivi delle Università agrarie e dei comuni e, in genere, dei terreni soggetti ad uso civico; di favorire la trasformazione fondiaria di detti terreni nonché di ripristinare i diritti delle popolazioni interessate che sono stati illegittimamente calpestati.

« Il problema degli usi civici » — si può leggere nella *Relazione generale alla inchiesta sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia* (pubblicata, a cura dell'onorevole Medici dell'Istituto nazionale di economia agraria nel 1956) — è, ancora oggi, grave ed imponente: grave perché si esercitano abusi su milioni di ettari di terre che appartengono alle comunità più povere del nostro Paese; imponente perché riguarda un complesso di oltre tre milioni di ettari, pari ad un decimo del territorio dello Stato.

« Questo patrimonio di pascoli e di boschi (che non possono essere frazionati perché al loro unità è imposta dalla tecnica di sfruttamento) fornisce un basso rendimento; e ciò non tanto perché formato da terre povere, quanto perché oggetto di una disordinata utilizzazione che in molti casi assume aspetti di sconcertante anarchia.

« Dei terreni di uso civico suscettibili di coltura agraria, che secondo stime attendibili, si estendono per circa 700.000 ettari, soltanto 34.634 ettari sono andati a formare nuove piccole proprietà. Il lavoro compiuto è quindi modestissimo. E ciò non si deve tanto alle preoccupazioni tecniche ed economiche, nascenti dall'eccessivo frazionamento del terreno fra i numerosi aventi diritto, quanto a coloro che hanno interesse a conservare uno stato di cose dannoso alla pubblica economia...

« La soluzione, dunque, non può essere unica. In molti casi (pascoli e boschi) il mantenimento della proprietà collettiva non solo è augurabile, ma è necessario; in altri sono le quotizzazioni, attraverso l'enfiteusi, che possono formare vitali aziende contadine; in altri casi, infine, è alla gestione cooperativa che forse si potrà ricorrere ».

Allo scopo pertanto di por fine ad un lamentevole stato di cose l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede la revisione d'ufficio degli accertamenti, concessioni ed altre operazioni che, notoriamente hanno dato luogo fino ad oggi ad abusi, soprusi ed illegittime spoliazioni in danno degli aventi diritto con esclusione delle operazioni compiute in favore di diretti coltivatori. All'articolo 2 si stabilisce inoltre che la liquidazione

dei diritti di uso civico debba avvenire non più a favore dei possessori dei terreni ma degli utenti o titolari dei diritti medesimi e si dispone quindi che l'intero terreno, anziché una quota di esso, come previsto sino ad oggi dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, debba essere assegnato alle comunità aventi diritto contro il pagamento al proprietario dei fondi gravati di un'indennità pecuniaria, rateizzata in 15 anni, di entità maggiore o minore a seconda della natura dei diritti gravanti.

Per evidenti ragioni di carattere economico e tecnico si ravvisa l'opportunità, all'articolo 3 di trasferire in proprietà ad enti pubblici, Regioni, Province, Comuni, o alle stesse Università agrarie i beni non quotizza-

bili e non suscettibili di coltura agraria, facendo salvi i diritti delle popolazioni.

In via transitoria, è prevista per un periodo di sette anni, l'applicabilità del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284, per l'acceleramento delle procedure di quotizzazione onde consentire di dar luogo ad assegnazioni precarie nelle more della redazione dei piani definitivi di quotizzazione.

In considerazione dei fini sociali e di sviluppo economico che la presente legge si prefigge, nonché dei benefici che la sua applicazione non mancherebbe di recare alle popolazioni più povere delle zone di montagna ed alta collina, i proponenti confidano nel voto favorevole della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli accertamenti, le affrancazioni, le vendite, le concessioni in enfiteusi ed ogni altro negozio giuridico relativi a terre di uso civico effettuati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se abbiano avuto luogo in base a sentenza passata in giudicato, transazione o conciliazione, sono di ufficio soggetti a revisione, ad eccezione di quelli disposti in favore di diretti coltivatori.

I limiti e le scadenze previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono abrogati.

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una indennità pecuniaria, in favore del proprietario del fondo, commisurata sulla base del valore del fondo stabilito per l'applicazione dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio e, se il fondo non vi sia stato sottoposto, a norma dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Per i diritti della prima classe l'anzidetta indennità corrisponderà alla metà del valore del fondo e potrà, secondo la varietà dei casi e delle circostanze, essere elevata ai due terzi ed anche sino ai sette ottavi.

Per i diritti della seconda classe, l'indennità corrisponderà ad un terzo del valore del fondo e potrà essere elevato sino al massimo di tre quarti.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I terreni soggetti ad uso civico, se appartenenti a proprietari coltivatori diretti, sono liberati dai diritti di uso civico, senza alcun compenso in favore delle popolazioni.

L'indennità prevista dal secondo comma del presente articolo è rateizzata in quindici anni.

Sulle rate a scadere è dovuto l'interesse annuo del 3,5 per cento ».

ART. 3.

I terreni sui quali si esercitano gli usi civici e che non sono suscettibili di conveniente utilizzazione o di trasformazione a coltura agraria sono trasferiti in proprietà alle Regioni, Province, Comuni ed altri enti locali di diritto pubblico ai fini della conservazione dei boschi, del rimboschimento, della costituzione di prati e pascoli alberati e del miglioramento pascoli, fermi restando i diritti spettanti alle popolazioni.

ART. 4.

I termini di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284, sono riaperti e prorogati al 31 dicembre 1965.